



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI POTENZA SEZIONE 03

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ ZOTTA DOMENICO ANTONIO Presidente

☐ LACEDRA DONATO Relatore

☐ LAIETA ANGELO ROCCO CARMELO Giudice

☐

☐

☐

☐

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 425/04

depositato il 15/05/2004

- avverso AVVISO R.C.I. n.RGCRR100023 ASSENTE 2003 CREDITO IMPOSTA

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LAGONEGRO
proposto dal ricorrente:

difeso da:

COLANGELO DOTT. NICOLA

E COLANGELO RAG. GIOVANNI

VIA S. ROCCO .3 85033 EPISCOPIA PZ

PZ

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 425/04

UDIENZA DEL

20/04/2005 ore 10:00

SENTENZA

N°

37

PRONUNCIATA IL:

20/04/2005

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

27/05/2005

Il Segretario

IL SEGRETARIO

UDIENZA DEL 20/04/2005 - Ore : 10 00

Con ricorso depositato in data 15/05/2004, il sig. _____ rappresentato e difeso dal dott. Nicola Colangelo e dal rag. Giovanni Colangelo, si opponeva avverso avviso di recupero credito d'imposta n. R.G.CRR100023, Anno 2003, previsto per investimenti in aree svantaggiate art. 8 della Legge 388/2000 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Lagonegro, con il quale recuperava un credito d'imposta pari ad €. 4.797,99 e, tale importo è emerso in sede di accesso da parte di Funzionari dell'A.F., infatti, la parte ricorrente ha operato la compensazione del credito d'imposta per un importo complessivo di €. 75.931,99 a fronte di quello spettante di €. 71.134,00.

Il ricorrente, evidenziava che la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha emanato in data 08 luglio 2003, la circolare n. 35/E, con la quale si chiariva la problematica relativa alla fruizione dei crediti d'imposta, che secondo la suddetta Direzione per l'accertamento, i crediti d'imposta per le aree svantaggiate e per le nuove assunzioni dovevano essere riconosciuti.

Il ricorrente, eccepiva in via pregiudiziale, l'assenza di uno specifico riferimento normativo in grado di qualificare l'atto; infatti, il provvedimento per giungere all'eventuale recupero dell'imposta indebitamente compensata è quello previsto dal comma 2, lett. D) dell'art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73, con il quale gli Uffici dell'A.F. procedono entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, determinando crediti d'imposta spettanti.

Eccepiva, inoltre, l'irritualità della contestazione, infatti, gli Uffici Finanziari, per poter contestare ai contribuenti eventuali irregolarità relative all'utilizzo in compensazione di un credito d'imposta sono tenuti ad emettere avviso di accertamento, ex art.42 del D.P.R. n. 600/73.

Eccepiva, infine, la non impugnabilità diretta dell'atto, che secondo il ricorrente esula da quelli elencati ex art. 19 del d.lgs. 546/92.-

Vi è di più, il provvedimento impugnato, prevede che nel caso di omesso versamento diretto, si procede all'iscrizione a ruolo in Via definitiva, anziché in via provvisoria, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs.546/92.

Nel Merito, il ricorrente fa rilevare che la differenza di importo tra il credito dichiarato e quello riscontrato è dovuto al fatto che l'Ufficio non ha tenuto in considerazione n. 2 fatture documentate e contabilizzate, relative all'acquisto di beni agevolabili, in base a quanto disposto dall'art. 8 della L. 388/2000 per un importo pari ad €. 18.695,00.-

Fa presente, che lo stesso si è reso inadempiente sui crediti d'imposta, come previsto dal D.L. 12/11/2002, n. 253 e dell'art.62 della L. 27/12/2002, n.289 perché non ha indicato la fattura di cui è causa, sul modello di comunicazione CVS, che ciò non può causare conseguenze come la negazione di un diritto acquisito.

Nel caso di specie, il contribuente ha maturato il proprio diritto al credito d'imposta, nel periodo antecedente alla data dell'8 luglio 2002.

Per i motivi suesposti, chiede la nullità del provvedimento impugnato, in subordine chiede l'annullamento dell'atto in ragione della violazione allo stato dei diritti del contribuente, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

L'Ufficio, si costituiva in giudizio ai sensi dell'art. 23 del d.lgs n. 546/92 in data 28/07/2004 e nel riportarsi alle proprie motivazioni ed argomentazioni, concludeva per la legittimità e la fondatezza del proprio operato e per l'effetto chiedeva il rigetto del ricorso di parte perché infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, visti gli atti e documenti del fascicolo di causa; udito i rappresentanti del ricorrente dott. Nicola Colangelo ed il rag. Giovanni Colangelo, nonché il rappresentante dell'Ufficio sig. _____ ritiene il ricorso fondato e sufficientemente motivato, pertanto, meritevole di accoglimento.- In effetti, va rilevata la illegittimità del D.L. n. 253 del 12/11/2002,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

con il quale il Ministero dell'Economia ha disposto la sospensione, con effetto immediato, della possibilità di fruire del credito d'imposta, per violazione con l'art. 3 della L. n. 212/2000.- Innanzitutto, bisogna evidenziare che l'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, stabilendo, che: "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", sancisce nel nostro ordinamento il fondamentale principio di irretroattività istituendo una vera e propria "guida" che regola la successione delle leggi nel tempo e alla quale il legislatore, e colui che applica la legge, deve attenersi poiché, proprio dal rispetto di questa regola, scaturiscono rapporti certi tesi a garantire una civile convivenza.

L'art. 11 sopra citato, infatti, è stato sancito un fondamentale dettame: la legge nuova non può riferirsi, per ciò che riguarda le sue conseguenze giuridiche, né alle situazioni estinte ancor prima della sua entrata in vigore né a quelle sorte anteriormente ma ancora vigenti.- Lo stesso valore deve essere attribuito all'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, che regolando l'efficacia nel tempo delle norme tributarie stabilisce che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo". - Lo Statuto dei diritti del contribuente risulta, inoltre, violato sotto un altro importante profilo. In effetti, il comma 2, dell'art. 3 con estrema chiarezza prevede che: "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste". Trattasi di un criterio giustificato dall'esigenza di porre il contribuente nelle condizioni di poter conoscere con adeguato anticipo tutto il carico tributario da sopportare, onde potersi organizzare di conseguenza.- La Commissione, fa rilevare che il decreto legge n. 253/2002, nella giornata del 13 novembre 2002, con la pubblicazione nel pomeriggio dello stesso giorno, ha, immediatamente, bloccato qualsiasi utilizzo di credito in compensazione sino alla data del 31 marzo 2003 (prorogato al 10/04/2003). - L'art. 62, 7° comma, della Legge 27/12/2002, n.289 (finanziaria 2003), pur abrogando gli articoli 1 e 2 del D.L. 253/2002, ha reso validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed ha fatto salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sulla base delle predette disposizioni.- Ne consegue, che appare violato sia il ~~succitato~~ art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente che l'art. 11 delle "disposizioni sulla legge in generale".

Questo Collegio, fa rilevare che quanto affermato da esso medesimo, risulta avvalorato anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione la n. 7080/04, che nell'affermare la sostanziale superiorità delle norme statutarie rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia fiscale, ribadisce e sottolinea il valore vincolante dei principi affermati nello Statuto dei diritti del contribuente tanto per l'interprete quanto per il futuro legislatore tributario.- Pertanto, qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualunque disposizione tributaria deve essere risolto, nel senso più conforme ai principi statutari, cui la legislazione tributaria deve essere adeguata.

Da ciò ne discendono due concrete esemplificazioni che attengono, l'una, al principio di irretroattività, e l'altra, al principio di correttezza ed affidamento tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, peraltro, già eccepito dalla parte ricorrente. - Il primo deve essere configurato quale criterio ermeneutico da applicare anche alla normativa preesistente ed alle fattispecie pregresse; il secondo, parimenti, deve essere assunto a criterio generale, atto a guidare l'interpretazione delle norme tributarie ed essere osservato dallo stesso Legislatore. La Commissione, fa rilevare ancora che il recupero del credito d'imposta operato dall'Ufficio è scaturito a seguito di errata compilazione del modello CVS da parte del ricorrente, nel quale non sono state riportate le due fatture in contestazione, pur essendo state regolarmente documentate e contabilizzate relative all'acquisto di beni agevolabili, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L. 388/2000, per un importo pari ad €. 18.695,00: - Al riguardo, questo Collegio fa osservare che un errore di tale portata non può pregiudicare un diniego di un diritto acquisito e maturato all'atto dell'acquisto del bene agevolabile, considerato anche la buona fede dello stesso ricorrente. Nel caso di specie, il contribuente ha maturato il proprio diritto al credito d'imposta, nel periodo antecedente alla data dell'8 luglio 2002, ovvero, nel periodo in cui il credito maturava automaticamente; l'Ufficio, invece, nelle proprie controdeduzioni non disconoscendo il credito d'imposta di che trattasi, ritiene omissivo il comportamento della parte reclamante, pertanto, chiedeva l'applicazione di una

27

correlata sanzione in merito.- Orbene, questo Collegio, ritiene che alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso debba essere accolto e, che le sanzioni invocate dall'Ufficio non vanno applicate nel caso in esame.-

Questo Collegio, infine, concorda anche con quanto già sostenuto dalla C.T.P. di Caltanissetta - Sez. III^, con sentenza n. 26 del 10/03/2004, secondo la quale non v'è dubbio che, nel caso de quo, ci si trovi di fronte ad un vero " adempimento tributario "- Ed invero, benché il tenore letterale delle nuove disposizioni farebbero esclusivo riferimento alla sospensione della fruizione del credito ", è indubbio che tale sospensione impone, correlativamente, un adempimento a carico del contribuente ove si tenga conto che la stessa fruizione del credito d'imposta è espressa disposizione di legge, connessa e collegata proprio ad un adempimento fiscale quale il pagamento delle imposte.- Pertanto, anche la intervenuta sospensione interagisce nell'ambito della determinazione del quantum della imposta dovuta ed integra di per sé, un adempimento tributario.-

P. Q. M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, così decide : accoglie il ricorso, compensando le spese di giudizio.---

Potenza, lì 20/04/2005.---

IL RELATORE

(Donato Lacedra)

IL PRESIDENTE

(dott. Domenico Antonio Zotta)